Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 3 aprile 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate - il doppio
All'ESTERO - il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganşi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1958

1959

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1958, n. 1291.

Revoca e conferma di dichiarazioni di zone di endemia malarica relative ad alcuni Comuni della provincia di Grosseto.

N. 1291. Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1958, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri: 1) vengono revocate le dichiarazioni di zone di endemia malarica contenute nei regi decreti: 31 gennaio 1904, n. 46, per i comuni di Campagnatico, Cinigiano, Manciano, Pitigliano, Scansano; 22 febbraio 1903, n. 89, per i comuni di Magliano Toscana (ora, Magliano in Toscana), Massa Marittima (anche per la parte di territorio ceduto al derivato nuovo comune di Follonica); 14 giugno 1903, n. 266, per il comune di Roccastrada (meno la parte di territorio ceduto al comune di Grosseto); 25 luglio 1904, n. 442, per i comuni Roccalbegna, Santa Fiora (anche per la parte di territorio ceduto al derivato nuovo comune di Castell'Azzara), Sorano, tutti della provincia di Grosseto; 2) vengono confermate le dichiarazioni di endemia malarica di cui ai regi decreti: 29 settembre 1902, n. 441, per i comuni di Castiglione della Pescaia, Grosseto, Orbetello; 22 febbraio 1903, n. 89 (limitatamente alla dichiarazione per il comune di Gavorrano); 14 giugno 1903, n. 266 (per la sola parte di territorio ceduto dal comune di Roccastrada a quello di Grosseto); 25 luglio 1904, n. 442 (limitatamente alla dichiarazione per il comune di Monte Argentario), tutti della provincia di Grosseto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1959
Atti del Governo, registro n. 117, foglio n. 35. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1958, n. 1292.

Autorizzazione all'accettazione della donazione di un immobile sito in Genova, disposta a favore dello Stato dai marchesi Francesco e Paolo Spinola.

N. 1292. Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione, disposta a favore dello Stato dai marchesi Francesco e Paolo Spinola, con atto 31 maggio 1958, dell'immobile denominato palazzo Spinola, sito in Genova, piazza Pellicceria n. 1, e dei quadri, mobili, tappeti e porcellane in esso contenuti.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1959
Atti del Governo, registro n. 117, foglio n. 43 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1959, n. 107.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Assipolio - Associazione Assistenza Infanzia Poliomielitica », con sede in Roma.

N. 107. Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Assipolio - Associazione Assistenza Infanzia Poliomielitica », con sede in Roma, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1959
Atti del Governo, registro n. 117, foglio n. 47 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1959, n. 108.

Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una quota di eredità.

N. 108. Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1959, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, la quota di eredità disposta dalla defunta signora Assunta Ricci ved. Delfino con testamento olografo 12 luglio 1955, a favore dell'« Opera dei mutilatini di Don Gnocchi », che si identifica con la Fondazione suindicata.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1959
Atti del Governo, registro n. 117, foglio n. 34. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1958.

Conferma della composizione della Commissione per la franchigia doganale ai macchinari e materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi e di vapori endogeni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 maggio 1956, n. 694, concernente la franchigia doganale per i macchinari e materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi e di vapori endogeni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957, n. 771, che approva il regolamento di esecuzione della citata legge 21 maggio 1956, n. 694;

Visto il decreto interministeriale 30 settembre 1957, col quale è stata costituita la Commissione prevista dall'art. 3 del predetto regolamento;

Ritenuta l'opportunità che la Commissione in questione sia confermata per l'esercizio in corso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la nota n. 19431, in data 17 ottobre 1958, con la quale il Ministero delle finanze designa quale suo rappresentante il dott. Michelangelo Guadagnini in sostituzione del dott. Raffaele Cirincione, collocato a riposo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, la Commissione prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957, n. 771, è confermata per l'esercizio finanziario in corso nella composizione stabilita col decreto interministeriale 30 settembre 1957, nelle premesse citato.

Art. 2.

A decorrere dalla data del presente decreto a far parte della Commissione sopra indicata è chiamato il dott. Michelangelo Guadagnini, direttore di sezione, designato dal Ministero delle finanze, in sostituzione del dott. Raffaele Cirincione collocato a riposo.

Art. 3.

Le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto graveranno sul cap. 15 del bilancio del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1958

Il Ministro per l'industria e commercio
Bo

Il Ministro per il tesoro
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1959
Registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 293

(1811)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1959.

Sessione ordinaria di aprile 1959 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, numero 517, ed il regio decreto 10 febbraio 1937, n 228;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di aprile 1959, per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti, i quali intendano che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla Commissione centrale, preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono rivolgere domanda al Ministero di grazia e giustizia, presentandola, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al presidente del Tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo da L. 200, debbono essere corredate:

a) dell'estratto dell'atto di nascita;

b) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12, commi secondo e terzo, del regio decreto-legge 24 luglio 1936, citato, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517.

Tali documenti devono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte, nonchè le variazioni eventualmente intervenute nel capitale della società, durante il periodo stesso.

Nel caso in cui, a norma dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, i suddetti requisiti debbano essere accertati di ufficio dal Tribunale della circoscrizione in cui l'aspirante risiede, le domande dovranno contenere le precise indicazioni.

I certificati di cittadinanza e del casellario giudiziale verranno altresì acquisiti agli atti a cura dello stesso Tribunale;

c) della ricevuta del versamento all'Erario della somma di lire duemilaquattrocento, a termini dello art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937, citato, modificato dal decreto legislativo 13 settembre 1946, n 261. Il versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale, con imputazione sul capo X, capitolo 133, art. 2 (« Somma da versare dagli aspiranti alla nomina a revisori ufficiali dei conti, ecc. »).

Le domande degli aspiranti iscritti in un albo professionale debbono essere corredate, oltre che dei documenti suindicati anche del certificato, col quale l'Organo, che ha la custodia dell'albo, attesta la attuale iscrizione e la data di essa.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, deb-

bono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del Tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle « nuove norme sulla imposta di bollo » (decreto del Presidente della Repubblica in data 25 giugno 1953, n. 492) e legalizzati, se del caso.

I documenti irregolari non saranno presi in considerazione.

Roma, addì 14 febbraio 1959

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1959
Registro n 24 Grazia e giustizia, foglio n. 261 — BOVIO

(1772)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1959.

Determinazione delle caratteristiche del nuovo tipo di foglietti bollati per cambiali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 336, contenente modificazioni alla raffigurazione ufficiale dell'Italia nei punzoni e nei foglietti bollati per cambiali;

Visto l'art. 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, concernente norme sulla imposta di bollo;

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 29 dicembre 1953, concernente la determinazione della forma, dei tagli e delle altre caratteristiche della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone;

Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 1958, concernente la determinazione delle caratteristiche dei foglietti bollati per cambiali;

Riconosciuta l'opportunità che i foglietti bollati per cambiali siano stampati con i procedimenti tipo-litografici;

Considerato che occorre pertanto determinare le caratteristiche del nuovo tipo di foglietti bollati per cambiali;

Decreta:

Art. 1.

La stampa dei foglietti bollati per cambiali sarà eseguita con i procedimenti tipo litografici, ferme restando tutte le altre caratteristiche tecniche dei foglietti stessi.

Art. 2.

I foglietti bollati per cambiali di vecchio tipo restano tuttora in corso e continueranno a vendersi fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1959

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1959
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 291 — BENNATI

(1770)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casteldelci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 5 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1959, registro n 6 Interno, foglio n 257, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Casteldelci (Pesaro Urbino) di un mutuo di L 2 275 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1805)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Colbordolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 5 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1959, registro n 6 Interno, foglio n 258, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Colbordolo (Pesaro Urbino) di un mutuo di L 10.750 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1807)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica *del* 2 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1959 è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla ditta G Pansini e figli di Bari avverso il verbale di aggiudicazione dell'appalto per la stampa, distribuzione e vendita dei Foglio annunzi legali della provincia di Bari del *19 novembre 1955, nonchè* avverso il contratto e tutti gli atti successivi all'aggiudicazione stessa.

(1760)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 25 febbraio 1959 « Nomina di revisori ufficiali dei conti », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 54 del 4 marzo detto (pag 807, n 106), il cognome « Pariani » deve intendersi rettificato in « Pagliani ».

(1818)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « lingua e letteratura inglese » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Milano. (Annullamento).

Il comunicato, relativo alla vacanza della cattedra di « lingua e letteratura inglese » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Milano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 73 del 25 marzo 1959 è annullato.

(1816)

Vacanza della cattedra di « storia della filosofia antica » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art 3 del decreto legislativo *luogotenenziale* 5 aprile 1945, *n.* 238, si comunica che, presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Milano, è vacante la cattedra di « storia della filosofia antica », cui la Focoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

(1817)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'acquisto, da parte della Cantina sperimentale di Arezzo, di un podere vivaio, sito nel comune di Arezzo.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 febbraio 1959, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1959, registro n. 5 Agricoltura e foreste, foglio n. 190, la Cantina sperimentale di Arezzo è autorizzata ad acquistare un podere vivaio costituito da un appezzamento di terreno con annesso fabbricato rurale e da un fabbricato ad uso padronale della superficie complessiva di Ha 6 04 20, sito nel comune di Arezzo, contraddistinto nel catasto di Arezzo al foglio n. 10, particelle numeri 40 e 56, al foglio n. 17, particelle numeri 95, 117, 118 119, 120, 121 e 140, e nel catasto urbano dello stesso comune di Arezzo alla Sezione Z 2, numero di mappa 952/921

(1815)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Rollie - Croze - Preit », con sede nel comune di Issime (Aosta), e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1959, registro n. 5, foglio n. 251, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste e costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Rollie-Croze-Preit », con sede nel comune di Issime (Aosta), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell Ente nelle persone dei signori:

Busso Emilio, presidente,
Yon Emilio, vice presidente;
Ronco Pietro, Alby Camillo e Linty Pietro, membri.

(1756)

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno in comune di Barra (Napoli)

Con decreto interministeriale 10 gennaio 1959, n. 3090, del Ministro per l agricoltura e per le foreste di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato della zona di terreno di are 8,11 riportata in catasto del comune di Barra (Napoli) al foglio n. 7, particella n. 240 per intero e parte della particella n. 393 antistante la particella n. 240, a suo tempo espropriata per l esecuzione di opere di bonifica nel comprensorio di Somma e Vesuvio.

(1675)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Atessa

Con decreto Ministeriale in data 5 novembre 1958, numero 49201/7934, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Piermattei Ugo Bruno, nato in Atessa l'11 giugno 1915, della zona demaniale facente parte del tratturo Centurelle-Montesecco, tronco di Atessa, estesa mq. 575, riportata in catasto alla particella n. 157/a c del foglio di mappa n. 15, e nella planimetria tratturale con il n. 251.

Con decreto Ministeriale in data 5 novembre 1958, numero 49202/7935, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Pietrodarchi Luigi, nato l'11 aprile 1914 in Atessa, della zona demaniale facente parte del tratturo Centurelle-Montesecco, tronco di Atessa, estesa mq. 605, riportata in catasto alla particella n. 157/d del foglio di mappa n. 15, e nella planimetria tratturale con il n. 180.

Con decreto Ministeriale in data 5 novembre 1958, numero 49204/7937, e stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Menna Nicola, nato il 26 luglio 1901 in Atessa, delle zone demaniali facenti parte del tratturo Centurelle Montesecco, tronco di Atessa, estese mq 1040 e mq. 600, riportate in catasto alla particella n. 157/a g ed alla particella n. 157/e del foglio di mappa n. 15, e nella planimetria tratturale con i numeri 252 e 181.

Con decreto Ministeriale in data 5 novembre 1958, numero 49203/7936, e stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Florio Pasquale, nato a Casoli il 3 febbraio 1920, della zona demaniale facente parte del tratturo Centurelle-Montesecco, tronco di Atessa, estesa mq. 585, riportata in catasto alla particella n. 157/a f del foglio di mappa n. 15, e nella planimetria tratturale con il n. 250.

Con decreto Ministeriale in data 5 novembre 1958, numero 49205/7938, e stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Galliana Maria, nata in Casoli il 15 gennaio 1936, della zona demaniale facente parte del tratturo Centurelle-Montesecco, tronco di Atessa, estesa mq. 565, riportata in catasto alla particella n. 157/c del foglio di mappa n. 15, e nella planimetria tratturale con il n. 179.

Con decreto Ministeriale in data 5 novembre 1958, numero 49206/7939, e stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Menna Vincenzo, nato il 1° luglio 1935 in Atessa, della zona demaniale facente parte del tratturo Centurelle Montesecco, tronco di Atessa, estesa mq. 630, riportata in catasto alla particella n. 157/b del foglio di mappa n. 15, e nella planimetria tratturale con il n. 178.

Con decreto Ministeriale in data 5 novembre 1958, numero 49207/7940, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706 la sclassificazione, per alienazione a Menna Angelo, nato il 1° luglio 1899 in Atessa, della zona demaniale facente parte del tratturo Centurelle Montesecco, tronco di Atessa, estesa mq 2520, riportata in catasto alla particella n. 157/n del foglio di mappa n. 15, e nella planimetria tratturale con il n. 192.

(1611)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Svincolo di terreni costituenti il « terzo residuo »

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti in data 24 febbraio 1959 (registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 148), è stato disposto nei confronti della ditta ALTIERI Maria Augusta fu Paolo in PALLAVICINI:

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3794, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (Ha 12 22 47)

La liquidazione dell'indennità relativa ai terreni trasferiti all'Ente viene disposta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156

(1564)

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti Ministeriali in data 25 gennaio 1959 sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna Ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale di liquidazione indennità			Decreto Ministeriale liquidazione interessi				Ammontare indennità arrotondato (Capitale nominale)	Ammontare interessi arrotondato (Capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
					Gazzetta Ufficiale		Data 25-1-59	Registrazione alla Corte dei conti						
									Reg. Agr.					
		Data	N.	Data	N.	Data	N.	Data	N.	Foglio	L.	L.		
	Ente Puglia e Lucania													
1	ANTINOZZI Emilio fu Antonio	27-12-52	3657	16-10-54	16	21- 1-55	5624/3528	5- 3-59	4	370	9.950.000	485.000	Banco di Napoli Sede di Bari	Bari
2	ARANEO Francesco di Giuseppe	27-12-52	3658	29- 5-54	199	31- 8-54	5625/3529	5- 3-59	4	369	1.180.000	60.000	Id. Id.	Id.
3	BALDELLI Arturo di Emilio .	27-12-52	3692	15- 7-55	217	20-11-55	5626/3530	5- 3-59	4	368	960.000	95.000	Id. Id.	Id.
4	CARELLI Giuseppe, Antonio, Marino di Luigi	27-12-52	3698	2- 1-56	78	31- 3-56	5627/3531	5- 3-59	4	367	8.245.000	1.070.000	Id. Id.	Id.
5	DE LUCA Nicola fu Giuseppe .	27-12-52	3659	26- 9-54	288	16-12-54	5628/3532	5- 3-59	4	366	780.000	35.000	Id. Id.	Id.
6	DI COSMO Giovannella di Angelo	27-12-52	3702	14- 9-54	286	14-12-54	5629/3533	5- 3-59	4	365	1.220.000	50.000	Id. Id.	Id.
7	GIURALONGO Giuseppe fu Pietro	27-12-52	3710	15- 7-54	225	30- 9-54	5630/3534	5- 3-59	4	364	1.955.000	125.000	Id. Id.	Id.
8	GIURALONGO Giuseppe fu Pietro	27-12-52	3711	7- 5-54	195	26- 8-54	5631/3535	5- 3-59	4	363	9.275.000	595.000	Id. Id.	Id.
9	GIURALONGO Giuseppe fu Pietro	27-12-52	3712	7- 5-54	195	26- 8-54	5632/3536	5- 3-59	4	362	170.000	10.000	Id. Id.	Id.
10	GIURALONGO Giuseppe fu Pietro	27-12-52	3713	7- 5-54	195	26- 8-54	5633/3537	5- 3-59	4	361	1.390.000	60.000	Id. Id.	Id.
11	LATRONICO Giuseppe fu Salvatore	27-12-52	3669	23- 3-54	132	11- 6-54	5634/3538	5- 3-59	4	360	2.045.000	55.000	Id. Id.	Id.
12	LATRONICO Giuseppe fu Salvatore	27-12-52	3670	23- 3-54	132	11- 6-54	5635/3539	5- 3-59	4	359	6.950.000	200.000	Id. Id.	Id.
13	MALFATTI Maria Gloria di Gioacchino .	27-12-52	3476	29- 5-54	200	1- 9-54	5636/3540	5- 3-59	4	358	160.000	5.000	Id. Id.	Id.
14	NATALE Rocco fu Carmine . .	27-12-52	3481	14- 9-54	287	15-12-54	5637/3541	5- 3-59	4	357	745.000	30.000	Id. Id.	Id.
15	PALASCIANO Giovanni fu Modesto	27-12-52	3483	22- 1-55	74	31- 3-55	5638/3542	5- 3-59	4	356	40.000	5.000	Id. Id.	Id.
16	RICCIARDI Alfonso fu Domenico	27-12-52	3492	31- 7-54	253	3-11-54	5639/3543	5- 3-59	4	355	880.000	45.000	Id. Id.	Id.
17	TOZZOLI Giuseppe fu Francesco	27-12-52	3780	29- 5-54	197	28- 8-54	5640/3544	5- 3-59	4	354	325.000	55.000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 13 marzo 1959

Visto, p *il Ministro* SCARANTINO

(1558)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 75

Corso dei cambi del 2 aprile 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,55	620,60	620,61	620,60	620,60	620,60
$ Can.	641,25	641,625	641,50	642 —	640,55	641,39	642,25	641,20	641,30	642 —
Fr. Sv.	143,71	143,70	143,73	141,73	143,70	143,72	143,7175	143,70	143,71	143,73
Kr. D.	90,26	90,27	90,27	90,285	90,35	90,28	90,285	90,25	90,28	90,30
Kr. N.	87,21	87,23	87,23	87,225	87,20	87,22	87,23	87,20	87,22	87,25
Kr Sv.	120,01	120 —	120 —	120,005	120,025	120 —	120,01	120 —	120,01	120 —
Fol.	164,50	164,53	164,52	164,525	164,525	164,51	164,53	164,50	164,51	164,50
Fr B.	12,41	12,415	12,414	12,4175	12,41125	12,42	12,415	12,40	12,41	12,4175
Fr. Fr.	126,59	126,58	126,60	126,59	126,61	126,60	126,60	126,60	126,60	126,60
Lst.	1747,55	1747,70	1747,80	1747,70	1747,25	1747,72	1747,85	1747,50	1747,70	1747,80
Dm. occ.	148,51	148,47	148,51	148,475	148,45	148,52	148,485	148,50	148,51	148,50
Scell. Aust.	23,97	23,975	23,98	23,98125	23,97	23,98	23,98125	23,95	23,98	23,985

Media dei titoli del 2 aprile 1959

Rendita 3,50 % 1906	71,45
Id. 3,50 % 1902	70,40
Id. 5 % 1935	101,975
Redimibile 3,50 % 1934	90,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,75
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,475
Id. 5 % 1936	99,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,525
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,525

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	104,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	102 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 aprile 1959

1 Dollaro USA	620,605
1 Dollaro canadese	642,125
1 Franco svizzero	143,714
1 Corona danese	90,285
1 Corona norvegese	87,227
1 Corona svedese	120,007
1 Fiorino olandese	164,527
1 Franco belga	12,418
100 Franchi francesi	126,95
1 Lira sterlina	1747,775
1 Marco germanico	148,48
1 Scellino austriaco	23,981

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno sita in comune di Cordignano (Treviso)

Con decreto 7 gennaio 1959, n. 1212, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno sita in comune di Cordignano (Treviso), segnata nel catasto dello stesso Comune al foglio V, sezione *B*, mappale 223/*b*, di Ha. 0.00 41, ed indicata nella planimetria 24 luglio 1958, in scala 1:2000, rilasciata dall'Ufficio tecnico erariale di Treviso, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1681)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale sito in destra del torrente Arda, in comune di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza).

Con decreto 15 dicembre 1958, n. 1161, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale sito in destra del torrente Arda, in comune di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 38, di mq. 1370, ed indicato nella planimetria 17 marzo 1958, in scala 1:2000, rilasciata dall'Ufficio tecnico erariale di Piacenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1683)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo, in sinistra del torrente Allaro, in contrada Guglia del comune di Caulonia (Reggio Calabria).

Con decreto 30 dicembre 1958, n. 1211, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo, in sinistra del torrente Allaro, in contrada Guglia del comune di Caulonia (Reggio Calabria), segnato nel catasto dello stesso Comune, al foglio n. 57 particella n. 121, di mq. 9480, ed indicato nella planimetria rilasciata l'11 febbraio 1956, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1680)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale sito in destra del torrente Tidone, in comune di Pianello V. T. (Piacenza).

Con decreto 15 dicembre 1958, n. 1209, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale, sito in sponda destra del torrente Tidone, in comune censuario di Pianello V. T. (Piacenza), segnato nel catasto dello stesso Comune, al foglio n. 5, di Ha. 0.62.00, ed indicato nella planimetria 12 aprile 1958, in scala 1:2000, rilasciata dall'Ufficio tecnico erariale di Piacenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1679)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del decreto Ministeriale in data 4 dicembre 1958, relativo allo scioglimento della Società cooperativa edilizia « La Fortuna », con sede in Senigallia (Ancona).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 marzo 1959, si revoca il precedente provvedimento in data 4 dicembre 1958 relativo allo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa edilizia « La Fortuna », con sede in Senigallia (Ancona).

(1726)

Nomina del liquidatore della Società cooperativa « Agricola di Montevecchio », con sede in Civitella di Romagna (Forlì).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 marzo 1959, il dott Aristide Rossi è nominato liquidatore della disciolta Cooperativa « Agricola di Montevecchio », con sede in Civitella di Romagna (Forlì).

(1727)

Scioglimento della Società cooperativa « Ricostruzione fra reduci », con sede in Lagosanto (Ferrara)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 marzo 1959, la Società cooperativa « Ricostruzione fra reduci », con sede in Lagosanto (Ferrara), costituita con atto del notaio dott Pietro Pomanti, in data 9 gennaio 1947 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore

(1729)

Scioglimento della Società cooperativa « Agricola di produzione e consumo », con sede in Monti (Sassari)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 marzo 1959, la Società cooperativa « Agricola di produzione e consumo », con sede in Monti (Sassari), costituita con atto del notaio dott Mario Altea in data 21 agosto 1945, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(1728)

Scioglimento della Società cooperativa lavoratori « Ruzzante », con sede in Pernumia (Padova)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 marzo 1959, la Società cooperativa « Ruzzante », con sede in Pernumia (Padova), costituita con atto del notaio dott Rasi in data 18 giugno 1948, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(1730)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 9 dicembre 1935, n 2268 R/Gab , con cui alla signora Schwarz Teresa nata a Meltina il 25 aprile 1909, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Neri,

Viste le domande di restituzione del cognome nella forma tedesca presentate in data 14 gennaio 1959 dalla predetta e al figlio Neri Enrico Giuseppe in atto residente a Laces;

Ritenuto che le ragioni addotte dai richiedenti sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato,

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n 5,

Visto il decreto n 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano,

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 9 dicembre 1935, n 2268 R/Gab , è revocato a decorrere dalla data del presente decreto

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Neri Teresa nata a Meltina il 25 aprile 1909 e del figlio Neri Enrico Giuseppe, nato a Malles Venosta il 27 agosto 1933, residente a Laces viene ripristinato nella forma tedesca di Schwarz.

Il sindaco del comune di Laces provvederà alla notifica del presente decreto agli interessati a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5°, delle istruzioni medesime

Bolzano, addì 10 marzo 1959

Il Vice Commissario del Governo
PUGLISI

(1653)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 29 novembre 1958 dal sig Glussich Mario nato a Santa Marina d'Albona (Pola) il 3 novembre 1918, residente a Trieste in via dei Fabbri, 11, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Glussi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Glussich Mario è ridotto nella forma italiana di Glussi.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1 Tominovich Daniela nata ad Albona il 30 settembre 1921, moglie,
2. Glussich Sergio, nato ad Albona il 7 luglio 1947, figlio;
3. Glussich Egidio nato ad Albona il 17 luglio 1949, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 21 marzo 1959

Il vice prefetto: PASINO

(1688)

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 19 gennaio 1959 dalla signorina Colja Giovanna nata a Doberdò del Lago (Gorizia) il 6 giugno 1884, residente a Trieste in viale XX Settembre 33, tendente ad ottenere, a termini dell'art 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Zollia;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta

richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione,

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato della signorina Colja Giovanna è ridotto nella forma italiana di Zollia.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 21 marzo 1959

Il vice prefetto: PASINO

(1687)

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 8 gennaio 1959 dal sig. Iugovich Vinicio nato a Trieste il 22 novembre 1925 e qui residente in via di Banne, 52, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Ugovazzi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione,

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Iugovich Vinicio è ridotto nella forma italiana di Ugovazzi

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 21 marzo 1959

Il vice prefetto: PASINO

(1689)

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 16 dicembre 1958 dal sig Zibrna Antonio nato a Primano (Fiume) il 22 aprile 1910, residente a Trieste in via dello Scoglio, 2, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Ziberna;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione,

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig Zibrna Antonio è ridotto nella forma italiana di Ziberna.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente·

1 Zefran Maria nata a Rutte di Gracova l'8 settembre 1916, moglie,

2 Zibrna Dario nato a Trieste il 1° maggio 1942, figlio

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 21 marzo 1959

Il vice prefetto. PASINO

(1690)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Torino.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti in data 5 febbraio 1959, con cui e stata nominata, fra le altre, la Commissione giudicatrice per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Torino,

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del dottor Ottello Giuseppe, sostituto procuratore generale, componente effettivo di detta Commissione, il quale è stato trasferito alla Corte suprema di cassazione;

Decreta:

Il dott. Bianco Luigi, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Torino, componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso tale Corte, è nominato componente effettivo della Commissione medesima, in sostituzione del magistrato dott. Ottello Giuseppe.

Al posto di componente supplente, è nominato il dottor Marrè Efisio, sostituto procuratore generale presso la Corte stessa.

Roma, addì 23 febbraio 1959

Il Ministro· GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *marzo* 1959
Registro n. 22 *Grazia e giustizia, foglio n.* 231. — BOVIO

(1819)

Nomina di un componente supplente la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Catanzaro.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti in data 5 febbraio 1959, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione giudicatrice per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Catanzaro,

Ritenuto che ora occorre provvedere anche alla nomina di un componente supplente di detta Commissione;

Decreta:

Il prof. Gullo Luigi, dell'Università degli studi di Roma, residente in Cosenza, è nominato componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Catanzaro.

Roma, addì 25 febbraio 1959

Il Ministro· GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1959
Registro n. 23 *Grazia e giustizia, foglio n.* 95. — BOVIO

(1820)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sessione speciale di esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 14 novembre 1929, n 1990;

Visti gli articoli 174 e 175 della legge 27 giugno 1942, n 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1957, n 722, recante modificazioni in materia di esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta, in Roma, una speciale sessione di esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale;

Possono partecipare a detti esami, a norma degli articoli 174 e 175 della legge 27 giugno 1942, n 851 e dell'art. 72 del regio decreto 14 novembre 1929, n. 1990, i cittadini italiani di ambedue i sessi, i quali siano in possesso del diploma di maturità classica o scientifica o di quello di abilitazione magistrale o di abilitazione tecnica (agraria, commerciale, industriale, nautica, per geometri) oppure abbiano ottenuto la licenza di una scuola media superiore prevista nei precedenti ordinamenti scolastici.

Art. 2.

Le prove scritte dei predetti esami si svolgeranno in Roma nel luogo e nei giorni che saranno tempestivamente resi noti.

Art 3.

Le domande di ammissione ai predetti esami, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, non oltre il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Art 4

Da ciascuna domanda dovrà risultare:

a) nome, cognome dell aspirante,

b) luogo e data di nascita,

c) domicilio,

d) indirizzo al quale dovranno essere trasmesse eventuali comunicazioni.

Nella domanda stessa, gli aspiranti devono dichiarare espressamente di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare altresì:

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

le condanne eventualmente riportate,

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti

Per i dipendenti statali, è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio

Ai fini dell'ammissione agli esami predetti gli aspiranti devono produrre, unitamente alla domanda, il titolo di studio in originale o in copia autentica notarile.

Gli aspiranti devono, altresì, produrre le quietanze comprovanti il pagamento, da effettuarsi presso una sezione di tesoreria provinciale, della tassa di L. 500 da versarsi a favore degli Istituti di previdenza per le pensioni dei dipendenti degli enti locali nonchè della tassa di L 300 da versarsi nella contabilità speciale della Prefettura della provincia in cui il candidato risiede, per spese di funzionamento della Commissione esaminatrice

I concorrenti dovranno presentarsi all'esame muniti di un documento di riconoscimento valido a norma di legge

Art. 5.

Gli aspiranti che risulteranno idonei ai predetti esami debbono far pervenire, sotto pena di decadenza, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di avvenuta comunicazione i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato generale del casellario giudiziario,

4) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo quelli indicati ai numeri 2), 3) e 4) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 6.

Gli esami comprendono prove scritte ed orali, secondo il programma allegato al presente decreto.

Art. 7.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, saranno osservate le norme di cui al regio decreto 14 novembre 1929, n. 1990 e successive modificazioni.

Roma, addì 25 marzo 1959

Il Ministro: SEGNI

PROGRAMMA DI ESAMI

Esami scritti

1. — (una prova) Istituzioni di diritto costituzionale ed amministrativo.
2. — (due prove) Principi di ragioneria generale con particolare riguardo alle aziende pubbliche (prova teorica) e risoluzione di un quesito riguardante la contabilità dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficienza.
3. — (due prove) Leggi e regolamenti amministrativi (prova pratica) e compilazione di un verbale di deliberazione del Consiglio comunale ovvero della Giunta municipale.

Esame orale

1 — Nozioni di diritto civile e ordinamento dello stato civile.
2 — Nozioni di diritto penale
3 — Nozioni di scienza delle finanze con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali;
4 — Costituzione della Repubblica, legge elettorale politica, legge e regolamenti sul Consiglio di Stato e sulla giustizia amministrativa, legge sulla Corte dei conti.
5 — Leggi e regolamenti amministrativi.
6 — Legislazione sociale

(1809)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami ad otto posti di vice geologo in prova nella carriera direttiva del ruolo del servizio geologico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1958, n. 413, concernente le norme per il riordinamento dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, riguardante le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368, riguardante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678, e la legge 18 marzo 1958, n 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme,

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a otto posti di vice geologo in prova nella carriera direttiva del ruolo del servizio geologico del Corpo delle miniere,

Decreta:

Art 1.

E' indetto un concorso per esami a otto posti di vice geologo in prova nella carriera direttiva del ruolo del servizio geologico del Corpo delle miniere.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) laurea in scienze naturali o in scienze geologiche o in ingegneria mineraria.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti;

B) età non inferiore ai 18 e non superiore ai 32 anni.

L'indicato limite superiore di età è elevato:

1) *a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a 37 anni:

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

d) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

e) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943,

f) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno,

g) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n 137,

h) per gli alto atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie,

i) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

3) a 39 anni

l) per i combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *c*) ad *i*) del presente articolo, decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

m) per i capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n 267, costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

4) a 40 anni ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante

n) per coloro che, ai sensi dell'art 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art 5 del regio decreto legge 20 gennaio 1944, n 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni quaranta,

o) per gli assistenti ordinari delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

5) a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

p) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terorrismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 1954, per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n 654, nonchè per i mutilati ed invalidi di guerra alto atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per causa di servizo di guerra o attinente alla guerra, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876, ovvero nelle voci 4 e da 6 ad 11 della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n 1491, richiamata dalla legge 3 giugno 1950, n 375, con riferimento alle voci da 4 a 10 e da 6 ad 11 della tabella *B* annessa alla legge 19 agosto 1950, n 648,

q) per il personale licenziato dagli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n 1404.

Si prescinde dal limite massimo di età:

r) per il personale civile di ruolo e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art. 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,

s) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1957, n 500 e 5 settembre 1947, n 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso,

C) essere cittadini italiani;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e sempreche esse non siano di impedimento all esercizio delle funzioni cui il candidato aspira

Art 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati a visita medica di controllo

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3 coloro che siano esclusi dall elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art 128, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto al fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L 200 (vedi schema esemplificativo allegato 4), debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione personale miniere, via Molise n 2, Roma) non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La firma apposta in calce alla domanda deve essere, sotto pena di esclusione dal concorso, autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 32° anno di età, i titoli che danno diritto alla elevazione di detto limite massimo di età,

c) l'indirizzo attuale, i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione personale miniere, Roma, via Molise, 2), gli eventuali cambiamenti del loro recapito

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario.

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

f) le eventuali condanne penali riportate,

g) il titolo di studio;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari,

i) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Art 5

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Art 6

Coloro che abbiano superato la prova orale di esame avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Divisione personale miniere, Roma, via Molise, 2), entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni, i documenti comprovanti eventuali titoli di precedenza e di preferenza agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Il termine di venti giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare, gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma

Saranno considerati privi di efficacia, ai fini della formazione della graduatoria, i documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine suddetto

A tal fine ed agli effetti dell'eventuale elevazione del limite superiore di età di cui al precedente art 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n 588 del 1922 del Giornale militare ufficiale, su carta da bollo da L. 100.

Coloro invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana, tali documenti dovranno essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana, su carta da bollo da L 100,

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172, ai sensi della circolare n 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n 137 e 19 marzo 1948, n 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dall'apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27,

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o in dipendenza della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n 654, nonchè i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n 467, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirla indicato dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *e*) dell'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n 1176, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'opera nazionale invalidi di guerra e sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *e*)

Sono esclusi dalla produzione di detti documenti gli invalidi ascritti alla nona e decima categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da quattro a dieci della categoria nona e da tre a sei della categoria decima della tabella allegato *A*, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 ad 11 della tabella stessa.

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra alto atesini di cui alla

legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato, su carta da bollo da L 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure un cerificato su carta da bollo da L 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre il modello 69 *ter*, su carta da bollo di L 100 rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art 2 della legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, nonche i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 100 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

m) i profughi dai territori ceduti allo Stato Jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

n) gli alto-atesini, di cui alla lettera *h*) dell'art. 2, dovranno presentare i documenti di rito;

o) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

q) cerificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno produrre i documenti di cui all'art. 7, punto 8), del bando di concorso;

s) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonche la data di inizio del servizio stesso e le qualifiche riportate,

t) i concorrenti già appartenenti agli Enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, da cui risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego

Art 7.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti dichiarati vincitori del concorso, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione personale miniere, Roma, via Molise, 2) entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti.

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma:

1) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, su carta da bollo da L 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbia compiuto l'età di anni 18 e non superato i limiti massimi di età di cui al precedente art 2, lettera *B*);

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100. rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso

I minori di anni 21 dovranno presentare un cerificato rilasciato dalla suddetta autorità, dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcune delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, impediscano il godimento dei diritti politici;

4) diploma originale o copia notarile autentica di una delle lauree di cui al precedente art 2, primo comma

Qualora le Università o gli Istituti equiparati dello Stato presso i quali è stato conseguito il titolo di studio, non avessero ancora rilasciato il relativo diploma, è consentita la presentazione del certificato provvisorio, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

La copia notarile del diploma originale dovrà essere redatta su carta da bollo da L 200

Il titolo di studio dovrà essere integrato da apposito certificato, su carta legale, contenente le votazioni conseguite nei relativi esami universitari;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L 200, rilasciato dal segretario della Procura presso il tribunale,

6) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi, o meno, l'attitudine al servizio.

Per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi civili di guerra, per i mutilati per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle *ex* colonie italiane, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, e per i mutilati od invalidi di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e contenere ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2 secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il candidato che non sia riconosciuto idoneo e non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso;

7) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva. In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: copia del « foglio matricolare » (estratto del « foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: « certificato di esito di leva »;

per gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva: « certificato di iscrizione nelle liste di leva ».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio o dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito compete ai distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare compete:

alla Direzione generale degli uffici e dei servizi M. S. del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di ufficiali;

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età;

alle capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali o militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare - 5ª Divisione del Ministero della difesa-Aeronautica se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione);

all'Ufficio stralcio dell'ispettorato leva e matricola del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgersi direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo;

8) i concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale potranno produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 4) e 6) del presente articolo, nonchè una copia integrale dello stato matricolare, con l'indicazione delle note di qualifica o giudizi complessivi riportati, rilasciata dalla competente Amministrazione, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

A tale documento dovrà essere aggiunta una attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 6) e 7) del presente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242 soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 5) e 6) del presente articolo, purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio. In tal caso i candidati dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, esibendo in luogo del titolo stesso, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità scolastica e regolarizzato a norma di legge.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria e del commercio potranno fare riferimento a tali documenti purchè non siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso.

Art. 8.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo. A norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, detti documenti dovranno riportare la firma per esteso del funzionario o del pubblico ufficiale che li rilascia, con l'indicazione della qualifica e l'apposizione del timbro dell'ufficio.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari ad eccezione della domanda di ammissione.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6) e 8) dell'articolo precedente ed alle lettere *q*), *r*) e *s*) dell'art. 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, delle quali una a carattere pratico, ed in una prova orale nelle materie indicate secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1. Geologia generale con particolare riguardo alla stratigrafia e tettonica del suolo italiano.

2. Svolgimento di un tema su uno dei seguenti argomenti a scelta del candidato: *a)* Paleontologia (micro e macro); *b)* Petrografia.

3 Descrizione e diagnosi, a scelta del candidato, di campioni e preparati paleontologici o litologico-petrografici

La scelta dell'argomento della 3ª prova pratica è vincolata alla precedente scelta di cui alla 2ª prova.

Prova orale:

La prova orale, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, verterà sulle seguenti: chimica inorganica, mineralogia e giacimentologia del suolo italiano e geografia fisica, su una prova di lingue da scegliersi dal candidato tra il francese, l'inglese ed il tedesco (lettura e traduzione di testi) nonchè su nozioni di legislazione mineraria, di statistica e di diritto amministrativo.

Art 10.

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta, da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione o qualifica corrispondente

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere e per materie speciali

Art 11.

Per lo svolgimento dell'esame si osservano le norme del titolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686

Tanto le prove scritte che quella orale avranno luogo in Roma nei giorni che saranno all'uopo stabiliti

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse

Del diario delle prove è dato avviso, nello stesso termine nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal sindaco,

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato,

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere -Scaduto il tempo prescritto, i candidati devono presentare il lavoro anche se non ultimato Devono in ogni caso allegare le minute.

Art 12

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, e affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

Art. 13.

La graduatoria generale del concorso, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, e dell'art 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè degli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 e dell art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

Art 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di vice geologo in prova nella carriera direttiva del servizio geologico del Corpo delle miniere (coefficiente 229) e conseguiranno la nomina a vice geologo, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova

A coloro che conseguiranno la nomina a vice geologo in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente, di questa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina

Art. 15.

Il Ministro ha facoltà di far compiere agli impiegati della carriera direttiva del servizio geologico, che rivestano la qualifica di vice geologo o di geologo aggiunto, un corso di perfezionamento teorico e pratico della durata di uno o due anni presso facoltà o scuole superiori delle miniere in Italia e all'estero da designarsi dal Ministro stesso.

Al termine di ciascun anno di corso i predetti impiegati devono sostenere gli esami sulle materie oggetto del corso. quelli che non superano gli esami cessano di appartenere al Corpo delle miniere, ai sensi dell'art 332 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 28 novembre 1958

p *Il Ministro* · GATTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1959
Registro n 1, foglio n. 209

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione personale miniere - via Molise, 2 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il (1) . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a otto posti di vice geologo in prova nella carriera direttiva del ruolo del servizio geologico del Corpo delle miniere.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università di . . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (4);

f) $\frac{\text{di aver}}{\text{di non}}$ prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . .,

g) di voler sostenere la prova orale obbligatoria nella lingua estera di francese o inglese o tedesca.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . addì . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . impegnandosi a comunicare le eventuali varianti successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig (5) . . . .

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età ai sensi dell art. 2 del bando indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico assimilato ai combattenti;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra,

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali,

colpito da leggi razziali;

assistente universitario;

dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . . in qualità di . . . . in servizio a . . . . presso . . . . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. . . rilasciato il . . . .;

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

licenziato in data . . . . dall'ente . . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di avere prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perche pur dichiarato « abile arruolato » gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

p. *Il Ministro*: GATTO

(1418)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.